

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 937/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2013

**che fissa per gli anni 2013-2018 i coefficienti di attribuzione della partecipazione dell'Unione agli aiuti ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in base ai piani di riconoscimento notificati entro il 1º luglio 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede un massimale per la spesa finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia («partecipazione dell'Unione») in relazione agli aiuti di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e instaura un sistema di notifica in base al quale gli Stati membri interessati informano la Commissione delle incidenze finanziarie dei piani di riconoscimento accolti in via provvisoria.

(2) A norma dell'articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione in base alle notifiche effettuate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, del medesimo regolamento e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell'Unione disponibile per Stato membro.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 780/2012 della Commissione <sup>(3)</sup> sono stati interamente attribuiti gli importi disponibili per il 2012 e il 2013 e parzialmente attribuiti gli importi per gli anni 2014-2017.

(4) Sulla base delle informazioni notificate da alcuni Stati membri di cui all'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro il 1º luglio 2013, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, risulta che l'importo totale della partecipazione dell'Unione richiesta ha superato il massimale fissato nell'articolo 47, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento per gli anni 2014, 2015 e 2016, mentre non lo ha raggiunto per gli anni 2017 e 2018. È quindi necessario fissare, per tali Stati membri, un coefficiente di attribuzione inferiore al 100 % per gli anni 2014, 2015 e 2016 e uno pari al 100 % per gli anni 2017 e 2018.

(5) Al fine di garantire una gestione efficiente della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato del presente regolamento fissa, in base alle notifiche effettuate dagli Stati membri interessati entro il 1º luglio 2013 in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i coefficienti di attribuzione e la risultante partecipazione finanziaria totale dell'Unione disponibile per Stato membro per gli anni 2013-2018.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 780/2012 della Commissione, del 28 agosto 2012, che fissa per gli anni 2012-2017 i coefficienti di attribuzione della partecipazione dell'Unione agli aiuti ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in base ai piani di riconoscimento notificati entro il 1º luglio 2012 (GU L 232 del 29.8.2012, pag. 3).

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

